



COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

Sede Legale: Piazza Umberto I°,1 – Cutigliano 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)
PEC abetonecutigliano@postacert.toscana.it - Tel. 0573.68.88.11 - Fax 0573.68.386
Sede Municipio Abetone: Via Pescinone, 15 – Abetone 51024 ABETONE CUTIGLIANO (PT)
C.F. 90060100477 - P. IVA 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 61 DEL 27-12-2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro** e questo giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **20:08** nella casa comunale presso il Municipio di Abetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra **MARTINA LENZINI** nella sua qualità di **PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
BACCI GABRIELE	X	
RICCI ALBERTO	X	
CORSINI LEONARDO	X	
LENZINI MARTINA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
PETRUCCI LORENZO	X	
FERRARI LORENZO	X	
MAZZOLINI VIOLA	X	
TONARELLI ANDREA	X	
OLIONI ALESSANDRO	X	
CECCARELLI VANESSA	X	

Numero totale PRESENTI: **11** ASSENTI: **0**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EMANUELE GELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **CORSINI LEONARDO - PETRUCCI LORENZO - OLIONI ALESSANDRO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi:

- omissis -

Si apre la discussione, i cui interventi omissis sono integralmente contenuti nel file audio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO delle seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 11.12.2023 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2025-2026 e le successive modifiche di integrazione e variazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 28.12.2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2025-2026 e le successive modifiche di integrazione e variazione;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2025-2026 di parte finanziaria e le successive delibere di variazione;
- deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale nr. 24 del 15.04.2024 con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2025-2026 e le successive modifiche di integrazione e variazione;
- deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 20.09.2024 con la quale è stato approvato il DUP 2025-2026-2027, la successiva delibera Consiglio Comunale nr. 33 del 26.09.2024 con la quale il medesimo DUP è a stato comunicato al Consiglio Comunale e la delibera di Giunta Comunale nr. 124 del 06.12.2024 con la quale viene approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2026-2027.

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 4/2024 con cui, fra l'altro, viene conferito alla Dott.ssa Tania Petrucci l'incarico di Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Tributi.

VISTA la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

PRECISATO che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 7 lettera h) del D. Lgs. n. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 23/2011, e confermato dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

VISTI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616.

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 il quale fra l'altro stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025".

- con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato

sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

VISTA la deliberazione di C.C. n. 79 del 28.12.2023 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024.

VISTE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

PRECISATO che la determinazione delle aliquote viene effettuata tenendo conto della volontà dell'Amministrazione di non inasprire la pressione fiscale.

CONSIDERATO che il Catasto del Comune di Abetone Cutigliano è composto da tre diverse sezioni catastali e che per le stesse sono previsti diversi estimi catastali.

RITENUTO opportuno tenere conto, anche per l'anno d'imposta 2025, di tale diversificazione al fine della determinazione delle aliquote IMU così da consentire, per quanto possibile, una perequazione del prelievo fiscale

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU per l'anno 2025 invariate rispetto alle aliquote dell'anno 2024 come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo fiscale".

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°*

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTI:

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2020.
- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Lo statuto Comunale.

ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO altresì l'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei Conti acquisito in ottemperanza all'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che al procedimento amministrativo correlato al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché di quanto stabilito dalla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

PRESO ATTO altresì, che i partecipanti alla seduta, compreso il Segretario comunale, hanno dichiarato di non trovarsi, rispetto a quanto deliberato, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale.

DOPO votazione avente il seguente esito:

presenti	n. 11	(undici)				
voti favorevoli	n. 8	(otto)				
voti astenuti	n. 0	(Zero)				
voti contrari	n. 3	(Tonarelli	Andrea,	Olioni	Alessandro	e Ceccarelli Vanessa).

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI APPROVARE** le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, invariate rispetto all'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

3) **DI DARE ATTO** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.

4) **DI PRECISARE** che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta perché il Comune di Abetone Cutigliano è comune totalmente montano, così come previsto dall'articolo 1, comma 758 lettera d) della Legge n. 160/2019.

5) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

6) **DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle

aliquote”, mediante l’apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

7) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2025 ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:

presenti	n. 11	(undici)
voti favorevoli	n. 8	(otto)
voti astenuti	n. 0	(Zero)
voti contrari	n. 3	(Tonarelli Andrea, Olioni Alessandro e Ceccarelli Vanessa)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Deliberazione n. 61 del 27-12-2024

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
MARTINA LENZINI

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELE GELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 143

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **11-12-2024**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 143

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **11-12-2024**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **61** del **27-12-2024**

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025
----------	---

Pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 03-01-2025 per 15 giorni consecutivi.

03-01-2025	L'INCARICATO Sisi Stefano
------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
Provincia di Pistoia

Verbale dell'organo di revisione n. 34 del 10.12.2024

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data odierna avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2025".

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000.

Vista la legge n. 160/2019 e richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU).

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 con cui è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 luglio 2023.

Richiamato l'art. 6- ter del D.L. 132/2023 convertito nella Legge 27/11/2023 nr. 170 il quale al comma 1 stabilisce l'obbligo di redigere la delibera di approvazione della aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze decorre dall'anno 2025.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Considerato, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023 come modificato dal Decreto del 6 settembre 2024, diviene obbligatorio dall'anno 2025.

Rilevato che la formulazione delle aliquote garantisce la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall'Ente e consente di mantenere gli equilibri di bilancio.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e constatato che la stessa è conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ESPRIME

parere favorevole sulla sopra indicata proposta di deliberazione.

Abetone Cutigliano, lì 10 dicembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Francesca Corsini

Prospetto aliquote IMU - Comune di ABETONE CUTIGLIANO

ID Prospetto 1744 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,04%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLE SEZIONI CATASTALI "A" e "B" 	1,03%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLE SEZIONI CATASTALI "A" e "B" 	0,92%
Aree Fabbricabili	- Situate in determinate zone: AREE FABBRICABILI UBICATE NEL TERRITORIO DELLE SEZIONI CATASTALI	1,03%

	"A" e "B"	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLE SEZIONI CATASTALI "A" e "B"	1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLE SEZIONI CATASTALI "A" e "B"	1,02%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO SEZIONE CATASTALE "C"	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10 Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: FABBRICATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA SEZIONE CATASTALE "C"	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Comune di Abetone Cutigliano

Il Presidente del Municipio

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE AVENTI IL SEGUENTE OGGETTO:

- 1)“DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONESEMPLIFICATO 2025-2026-2027 – APPROVAZIONE”.
- 2)“BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027 – APPROVAZIONE”.
- 3)“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA(imu)- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025”.
- 4)“ADDIZIONALE CO MUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE - CONFERMA ALIQUOTA COMPARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2025.

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DI ABETONE

VISTO l’articolo 33 dello Statuto Comunale che testualmente recita :

“...3...Il Municipio esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle proposte di deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe che, a norma dell’art.1, comma 132, della legge 7 aprile 2014 n.56, possono essere differenziati per ciascuno degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

4. Il Municipio esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle scelte relative allo sviluppo delle aree sciabili e del turismo nel proprio territorio.”

Considerato che le delibere in oggetto trattano argomenti relative al turismo del territorio di Abetone e alle aree sciabili e approvano tariffe e aliquote a fare data dal 1.1.2025 il sottoscritto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di delibera indicate in oggetto.

Abetone Cutigliano,

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
Lorenzo Petrucci